

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

l'8 maggio 2002 (v. stampato Senato n. 1396)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 febbraio 2003

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 febbraio 2003*

(Relatore: **FALSITTA**, *per la maggioranza*)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2144-B. La VI Commissione permanente (Finanze), il 19 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2144-B.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2144-B, recante la delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale,

ricordato il parere espresso dal Comitato pareri della I Com-
missione della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 2002 sul
nuovo testo del disegno di legge n. 2144,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili
alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che l'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,
esprime

sul testo del provvedimento:

nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 10 del
disegno di legge debbano intendersi nel senso che:

in via ordinaria, le modifiche alla disciplina dell'imposta sul
reddito, di cui all'articolo 3, e la graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 8, debbano essere
definite dalla legge finanziaria, per quanto concerne i profili sostan-
ziali, da cui possano derivare nuovi e maggiori oneri, e dai decreti
legislativi di attuazione dei predetti articoli, in merito ai profili di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

soltanto in subordine, i decreti legislativi di attuazione dei
predetti articoli possano recare nuovi o maggiori oneri e, in tale
ipotesi, la loro adozione intervenga comunque successivamente al-
l'entrata in vigore della legge finanziaria che appronta le risorse
necessarie per far fronte agli oneri medesimi

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2144-B, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in considerazione dell'opportunità di ridurre il carico dell'IRAP prioritariamente per le imprese a più alta intensità di lavoro, valuti la Commissione di merito se non sia opportuno, all'articolo 8, formulare in termini vincolanti per il legislatore delegato il principio di dare la precedenza, per la riduzione dell'IRAP, a quei soggetti la cui base imponibile è determinata dalla prevalenza del costo del lavoro sugli altri costi.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2144-B,
ribadite le considerazioni già espresse nel parere approvato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge C. 2144,

preso atto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

€ 0,26



14PDL0041830